SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **29**

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 29 ottobre 1993, n 3.

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati.

Disegni di legge presentati dagli onorevoli VIOLANTE ed altri il 23 aprile 1992 (n. 86); FINI ed altri il 28 aprile 1992 (n. 445); PAPPALARDO il 4 maggio 1992 (n. 529); BATTISTUZZI ed altri il 5 maggio 1992 (n. 534); CASTAGNETTI Pierluigi ed altri il 7 maggio 1992 (n. 620); GALASSO Alfredo ed altri il 20 maggio 1992 (n 806); TASSI il 25 maggio 1992 (n. 841); PAISSAN ed altri il 25 maggio 1992 (n. 851); BINETTI ed altri il 26 maggio 1992 (n. 854); BOSSI ed altri il 1° giugno 1992 (n 898); MASTRANTUONO ed altri il 19 giugno 1992 (n. 1055).

Assegnati alla commissione speciale per la riforma dell'immunità parlamentare in sede referente

Esaminati dalla commissione speciale il 26 maggio 1992 (atti numeri 86, 445, 529, 534, 620, 806), 2 giugno 1992 (unitamente all'atto n 854); 3 giugno 1992 (unitamente agli atti numeri 851, 898); 11 giugno 1992 (unitamente all'atto n. 841), 17 giugno 1992; 25 giugno 1992 (unitamente all'atto n. 1055) e approvati il 25 giugno 1992, in un testo unificato.

Relazione scritta annunciata il 7 luglio 1992 (atto n 86/A - relatore on CASINI Carlo).

Esaminato in aula il 10, 13, 14, 15, 16, 21 luglio 1992 e approvato il 22 luglio 1992

Senato della Repubblica (atto n 499).

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 29 luglio 1992, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21 ottobre 1992; 19 novembre 1992; 7, 13, 21, 27 gennaio 1993; 3 febbraio 1993.

Relazione scritta annunciata il 15 febbraio 1993 (atto n 499/A - relatore sen. RUFFINO)

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 18 febbraio 1993

Camera dei deputati (atto n 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055/*B*):

Assegnato alla commissione speciale per la riforma dell'immunità parlamentare, in sede referente, il 24 febbraio 1993

Esaminato dalla commissione speciale il 4, 17, 25 marzo 1993, 1° aprile 1993; 5 maggio 1993

Esaminato in aula il 12 maggio 1993 e approvato con modificazioni, il 13 maggio 1993

Senato della Repubblica (atto n. 499/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 maggio 1993, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 26 maggio 1993; 15 giugno 1993

Relazione scritta annunciata l'8 giugno 1993 (atto n 499/C - relatore sen. RUFFINO).

Esaminato in aula il 9 giugno 1993 e approvato, con modificazioni il 16 giugno 1993

Camera dei deputati (atto n 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055/*D*):

Assegnato alla commissione speciale per la riforma dell'immunità parlamentare, in sede referente, il 22 giugno 1993.

Esaminato dalla commissione speciale il 23, 24, 30 giugno 1993

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 7 luglio 1993

Senato della Repubblica (atto n 499/*D*)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 luglio 1993, con parere della commissione 2ª

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 20 luglio 1993 (atto n 499/*E* - relatore sen RUFFINO)

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1993 (prima deliberazione).

Camera dei deputati (atto n 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055/*F*):

Assegnato alla commissione speciale per la riforma dell'immunità parlamentare, in sede referente, il 27 luglio 1993

Esaminato dalla commissione speciale il 7 ottobre 1993

Esaminato in aula e approvato il 13 ottobre 1993 (seconda deliberazione)

Senato della Repubblica (atto n 499/*F*)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 20 ottobre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 ottobre 1993

Esaminato in aula e approvato il 28 ottobre 1993 (seconda deliberazione)

93G0512

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 ottobre 1993, n. 428.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 332

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta dimensione e gravità possono essere utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente»;

al comma 2, le parole: «aree protette, con particolare riguardo al» *sono sostituite dalle altre:* «zone boschive, con priorità per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il»; *dopo le parole:* «potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» *sono inserite le seguenti:* «e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi»;

al comma 3, sono soppresse le parole: «adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,»;

al comma 5, sono soppresse le parole: «, anche nel conto residui».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. All'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo.

È fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell'atto, il suddetto vincolo"».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1501):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro dell'ambiente (SPINI) il 7 settembre 1993.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 settembre 1993.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16 e il 21 settembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 5 ottobre 1993 (atto n. 1501/A - relatore sen. ZITO).

Esaminato in aula e approvato il 6 ottobre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3225):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 7 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 ottobre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 ottobre 1993.

Esaminato dalla VIII commissione il 14 e il 21 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 28 ottobre 1993.

93G0511

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1993, n. 429.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Art. 2.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Art. 3.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Art. 4.

Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

Art 5.

Programmi pluriennali

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 49, comma 12»

Art. 6

Ordinamento finanziario degli enti locali

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993 Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

Art. 7.

Presentazione del rendiconto per le spese elettorali

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data

Art. 8.

Disposizioni in materia di mobilità

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

Art. 9.

Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative

1. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

Art. 10

Consorzio per la gestione di servizi

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto».

Art. 11.

Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1993».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consorziati a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1».

Art. 12.

Università degli studi di Siena

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

Art. 13.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Art. 14.

Recupero della base contributiva

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 15.

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

Art. 16.

Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216; di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

Art. 17.

Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Art. 18.

Progetti finalizzati

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto Efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo

Art. 20.

Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984.

n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3 Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi

Art 21

Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Art. 22.

Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art 23.

Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

3. La misura dei contributi che possono essere concessi dallo Stato sul capitolo 7877 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per le finalità e nei modi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, è elevata fino al 95% della spesa.

Art. 24.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Art. 25.

Cooperazione allo sviluppo

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 26

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 27.

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Art. 28.

Catasto dei rifiuti

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 dicembre 1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 29

Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

Art. 30.

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 31.

Norma per l'informazione del consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

Art. 32.

Imprese autoriparatrici

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

Art. 33.

Disposizioni in materia di frantoi oleari

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«*1.* I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Art. 34.

Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.

Art. 35.

Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

Art. 36.

Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Art. 37.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Art. 38.

Centri commerciali all'ingrosso

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 39.

Differimento di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «nel primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi cinque mesi del»;

b) al comma 7 le parole «ai primi tre mesi del 1993» e «nel mese di aprile 1993» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ai primi cinque mesi del 1993» e «nel mese di giugno 1993»;

c) al comma 10 le parole: «all'intero primo trimestre 1993», «entro il 30 giugno 1993» e «nel primo trimestre 1993» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «agli interi primi cinque mesi del 1993», «entro il 30 agosto 1993» e «nei primi cinque mesi del 1993»;

d) al comma 11 le parole: «il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993»;

e) al comma 16 le parole «i primi sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i primi nove mesi».

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 1993»;

b) al comma 2 le parole «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3 le parole «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 1995».

Art. 40.

Agecontrol S.p.a.

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 41.

Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 42.

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 43.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1994.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

Art. 44.

Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice 1, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è prorogato al 15 novembre 1993.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

Art. 45.

Interventi per la torre di Pisa

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

Art. 46.

Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 47.

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 48.

Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria

1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 gennaio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 49.

Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei

1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 50.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.

Art. 51.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0504

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1993, n. 430.

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad esaminare la convenienza del completamento degli interventi, tenendo conto in particolare degli elementi di cui alla lettera *b)*;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto, e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. La commissione può altresì essere chiamata dal Ministro degli affari esteri ad esprimere valutazioni in ordine a singoli contratti in corso di esecuzione.

4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il presidente della stessa è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria.

5. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale, in via ordinaria, del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché di altri organi dello Stato, anche al fine di eventuali ispezioni. Può inoltre disporre la consultazione di esperti, nonché l'affidamento anche a società ed enti specializzati di perizie, di valutazioni, di monitoraggio di progetti ed analisi di natura tecnica, giuridico-amministrativa od economica.

6. La commissione dura in carica due anni e trasmette al Ministro degli affari esteri i risultati finali della propria attività.

Art. 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

Art. 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze il Ministro degli affari esteri è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

Art. 4

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati per periodi quadriennali, previo superamento di apposito esame, per il cui espletamento il Ministro degli affari esteri nomina una commissione, composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana.

2. Le modalità e i contenuti dell'esame, diretto ad accertare, in relazione alle peculiari esigenze dell'intervento in favore dei Paesi in via di sviluppo, la specifica esperienza acquisita nel settore e nell'area geografica in cui hanno prevalentemente operato gli interessati, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

4. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

Art. 5

1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale degli enti pubblici, con esclusione dei dipendenti delle regioni e delle unità sanitarie locali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

Art. 6.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Alle esigenze organizzative e funzionali delle commissioni di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei relativi componenti, nonché alle esigenze derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 8, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede, nel complessivo limite di spesa di lire 13 miliardi per gli anni 1993-95, a valere sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dall'articolo 7.

Art. 7.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.» sono sostituite dalle seguenti: «, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente».

Art. 8.

1. Per la realizzazione delle iniziative nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere concessi finanziamenti diretti a governi, autorità locali e enti pubblici degli stessi Paesi, a valere sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate norme dirette a stabilire le condizioni alle quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti d'aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonché i controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta ad effettuare sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative.

3. Le condizioni e i controlli di cui al comma 2 formeranno oggetto di accordi bilaterali con i Paesi destinatari dei finanziamenti e dei crediti d'aiuto.

4. Per la valutazione ed il controllo delle iniziative finanziate ai sensi del comma 1 o mediante crediti d'aiuto, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi di consulenti o di società di consulenza, anche non italiane, che abbiano svolto o svolgano attività analoghe per organizzazioni o banche internazionali operanti nel campo dello sviluppo, scelti d'intesa con le autorità dei Paesi destinatari.

Art. 9.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0509

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1993, n. 431.

Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (VII direttiva);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare immediata attuazione alla direttiva 90/684/CEE per tradurre in azioni concrete la politica industriale della Comunità nello specifico comparto, al fine di ovviare alle rilevanti ripercussioni negative sulla programmazione dell'attività delle imprese interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 90/684/CEE del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata «direttiva CEE».

Art. 2.

1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);

c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.

2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto la navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali delle pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato.

Art. 3.

1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'articolo 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste

dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione.

Art. 4.

1. Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'articolo 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4.5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

Art. 5.

1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.

Art. 6.

1. L'aliquota massima di contributo applicabile alle iniziative di costruzione navale e trasformazione navale è quella in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi all'unità oltre il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto, si applica all'iniziativa l'aliquota contributiva massima in vigore tre anni prima della data di ultimazione dei lavori, salvo che la Commissione delle Comunità economiche eruopee consenta deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE.

3. Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale, gli atti aggiuntivi di cui al comma 3 dell'articolo 7 sono assoggettati alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione e sono oggetto di autonoma procedura di concessione, a cui si applicano le medesime disposizioni relative ai lavori originari, tenuto conto della natura ed entità delle lavorazioni aggiuntive.

Art. 7.

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, le imprese interessate presentano domanda al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per i nuovi contratti entro quindici giorni della data di stipula degli stessi.

2. La domanda di concessione deve indicare:

a) il tipo e le caratteristiche tecniche dell'unità da costruire o trasformare;

b) la data presunta di inizio dei lavori e la presunta durata dei medesimi;

c) il prezzo dei lavori;

d) il committente.

3. Gli atti aggiuntivi comportanti lavori che determinino un aumento del valore dell'iniziativa devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione contrattuale, pena l'inammissibilità degli stessi al contributo di cui agli articoli 3 e 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione, l'impresa è tenuta a presentare la relativa documentazione. Il rispetto dei termini previsti nel comma 1 è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

5. La domanda di cui al comma 1 è irricevibile, per le iniziative avviate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora le imprese interessate non abbiano provveduto a comunicare al Ministero della marina mercantile gli elementi di cui all'articolo 12 della direttiva CEE. Per le iniziative avviate successivamente a tale data, all'atto della presentazione di ciascuna istanza di concessione, le imprese interessate sono tenute a presentare, debitamente compilata per la parte di competenza, la relazione sugli ordinativi e le consegne di navi mercantili di cui al modulo 1 allegato alla direttiva CEE.

Art. 8.

1. I lavori di costruzione e trasformazione navale, per i quali sia stata chiesta rispettivamente la concessione del contributo di cui all'articolo 3 ed all'articolo 4, devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

3. Fermo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la complessità tecnica del progetto di costruzione navale, o ritardi dovuti a perturbazioni inattese gravi e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere, rendono necessaria tale proroga.

4. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Art. 9.

1. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi degli articoli 3 e 4 si procede secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, il Ministero della marina mercantile accerta la conformità del prezzo contrattuale ai prezzi praticati sul mercato per unità similari od assimilabili, tenendo conto di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta, nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero della marina mercantile accerta l'accettabilità del prezzo contrattuale tenendo conto degli elementi indicati al comma 2.

4. La concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, corrisposti con le modalità indicate al comma 1, è effettuata alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, tenuto conto, per quanto concerne la concessione e la liquidazione definitiva, del calcolo per riferire il contributo alla data di stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 5.

Art. 10.

1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'articolo 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreché tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata «accordo OCSE».

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltreché al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.

Art. 11.

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. I lavori di cui al comma 1 dell'articolo 10 devono essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8. Detto termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al comma 3 dell'articolo 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

3. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 10 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti all'uopo prescritti, anche una relazione sui programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante il contributo richiesto, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unità da assistere.

Art. 12.

1. Il Ministero della marina mercantile valuta l'accettabilità del prezzo dei lavori secondo i criteri definiti all'articolo 9 e, successivamente all'ultimazione dei lavori, ne valuta la congruità e determina, in via definitiva, il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 10, tenendo conto anche delle aggiunte e o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori.

2. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministero della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi.

Art. 13.

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione dell'unità per la quale il contributo è concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di ultimazione dei relativi lavori di costruzione o trasformazione.

2. Il venir meno dell'iscrizione di cui al comma 1 prima della scadenza ivi prevista, fatto salvo il caso di perimento dell'unità, comporta la decadenza dal contributo.

Art. 14.

1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministro della marina mercantile può concedere i contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1991-1993 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonché dalla società Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.), nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità economiche europee n. 86 C83 02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C-83 dell'11 aprile 1986.

Art. 15.

1. I contributi di cui all'articolo 14 sono riferiti alle spese sostenute per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale, nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale e marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca di base tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi;

c) attività di ricerca applicata orientata alla soluzione delle problematiche progettuali e costruttive poste da determinati tipi di veicoli, impianti e componenti di caratteristiche avanzate o innovative e attività di sviluppo volta a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi.

2. Per le attività di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 le percentuali di aiuto non potranno eccedere rispettivamente il 50 per cento ed il 25 per cento dei costi effettivamente sostenuti.

3. I contributi di cui all'articolo 14 sono corrisposti secondo le modalità indicate all'articolo 9.

Art. 16.

1. Il programma di ricerca relativo al triennio 1991-1993 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria. La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.

3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.

Art. 17.

1. Il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234, svolge, con riferimento alle provvidenze disposte dal presente decreto, le funzioni definite nel citato articolo, secondo le modalità ivi indicate.

2. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze del presente decreto, ai sensi dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, limitatamente all'utilizzazione delle provvidenze stesse.

Art. 18.

1. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessa l'obbligo di presentazione del bilancio disposto dall'articolo 25 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dalle altre antecedenti leggi in materia di provvidenze a favore dell'industria navalmeccanica e armatoriale.

3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere concessi a favore di iniziative realizzate in stabilimenti per la cui riconversione industriale, chiusura o riduzione di capacità produttiva siano stati concessi aiuti nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonchè eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili in base al presente decreto, derivanti da atti emanati dalla Comunità economica europea in attuazione della politica comune nel settore delle costruzioni navali.

5. I contributi di cui al presente decreto si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 19.

1. In caso di decadenza, di rinuncia totale o parziale o riduzione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 14 e di conseguente anticipata estinzione dei mutui accesi in relazione alla loro corresponsione, il beneficiario è tenuto a restituire le somme che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi e relativi oneri anche accessori.

2. In caso di decadenza, di rinuncia totale o parziale o riduzione dei contributi di cui all'articolo 10, le somme percepite dovranno essere restituite insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza, prende atto della rinuncia o determina la riduzione del contributo, aumentato di due punti.

Art. 20.

1. Restano applicabili, in quanto compatibili, le norme del regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1990, n. 288, nonché le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in data 11 marzo 1992 recante determinazione delle modalità di corresponsione da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, concernente interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale ed individuazione degli istituti di credito che possono operare ai fini della legge stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1992.

Art. 21.

1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni quale limite d'impegno per l'anno 1994.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1994.

3. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1993, ed a lire 45.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0510

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli attuari in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Paul Charles Felix Caprez presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 23 settembre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di meccanismi di compensazione ex art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Fellow of the Faculty of Actuares of Scotland di Paul Charles Felix Capres, cittadino britannico, nato a Londra l'11 marzo 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli attuari in Italia.

Roma, 18 ottobre 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A6017

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1993

Trasferimento del credito di L. 188.654 dal Consorzio umbro laziale per l'incremento e la tutela della pesca all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56 aggiunto dalla legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni nel trasferimento dei debiti e dei crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, relativa alla soppressione del Consorzio umbro laziale per l'incremento e la tutela della pesca;

Considerato che l'unica operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata da un credito di L. 188.654 nei confronti dell'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro INAIL derivante da compensazione tra l'importo a debito di L. 199.456 (dovuto a penalità per ritardato versamento di un premio assicurativo per l'anno 1978) e l'importo a credito (risultante dal conguaglio premio assicurativo anno 1979) di L. 388.110;

Ritenuto che ai fini della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56, trasferendo il credito di L. 188.654 dal Consorzio umbro laziale per l'incremento e la tutela della pesca all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio in liquidazione;

Decreta:

Il credito di L. 188.654 verso l'INAIL — relativo a compensazione di un importo a credito di L. 388.110 ed uno a debito di L. 199.456 — è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dal Consorzio umbro laziale per l'incremento e la tutela della pesca all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1993

p. *Il Ministro* COLONI

93A6018

DECRETO 26 ottobre 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1993, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1993, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre novembre-dicembre 1993, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,35%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 10,35% per il bimestre novembre-dicembre 1993.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) all'11,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) all'11,80% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 12,10% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A6047

DECRETO 26 ottobre 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1993, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre novembre-dicembre 1993, è pari al 9,30% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 9,50% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1993, al:

a) 9,30% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 9,50% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1993, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 10,55% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 10,30% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 10,50% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6048

DECRETO 26 ottobre 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1993, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata fissata, per l'anno 1993, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre novembre-dicembre 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,00%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1993, al 12,00%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 13,80% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 13,90% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6049

DECRETO 26 ottobre 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1993, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre novembre-dicembre 1993 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,30%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1993 al 9,30%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazza forfettaria dell'1% il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1993 sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 10,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A6053

DECRETO 26 ottobre 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di novembre 1993, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 12,05 per cento il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1993.

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di novembre 1993 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di novembre 1993 è pari all'11 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6052

DECRETO 26 ottobre 1993

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 26 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1993, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre settembre-ottobre 1993, nella misura dell'11,10%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e dell'11,60%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1993, nelle seguenti misure:

10,30% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

10,55% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A6050

DECRETO 26 ottobre 1993.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero nel bimestre novembre-dicembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 26 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1993, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1993 è stato determinato nella misura dell'11,60 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con

provvista non rivenienle dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1993 è determinato nella misura del 10,55 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6051

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, che istituisce la provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nella nuova provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri dell'ordine provinciale di Novara e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Verbano-Cusio-Ossola con sede in Verbania, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Novara e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Verbano -Cusio-Ossola, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Altieri dott. Raffaello, nato il 22 marzo 1927 a Brescia;

Finocchiaro dott. Giovan Battista, nato il 12 febbraio 1954 ad Acicastello;

Marchionni dott. Roberto, nato il 29 aprile 1926 a Travaso di Verbania.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Novara e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Novara curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6027

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Rimini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252, che istituisce la provincia di Rimini;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nella nuova provincia di Rimini;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre

membri, composta da iscritti all'albo dei medici-chirurghi e odontoiatri dell'ordine provinciale di Forlì e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Rimini con sede in Rimini, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Forlì e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Rimini, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Rimini, per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Fattori dott. Silvano, nato il 28 agosto 1952 a Rimini;

Montesi dott. Massimo, nato il 13 novembre 1948 a Forlì;

Piscaglia dott. Alessandro, nato il 18 luglio 1931 a San Leo.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Forlì e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Forlì curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6028

DECRETO 8 ottobre 1993

Costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lecco.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, che istituisce la provincia di Lecco;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nella nuova provincia di Lecco;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei medici-chirurghi e odontoiatri dell'ordine provinciale di Como e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lecco con sede in Lecco, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Como e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Lecco, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Lecco, per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Nava dott. Edoardo, nato il 5 febbraio 1931 a Milano;

Schieroni dott. Ferdinando, nato il 27 aprile 1944 a Barzanò;

Zanetti dott. Giancarlo, nato il 24 agosto 1933 a Milano.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Como e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Como curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6029

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lodi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, che istituisce la provincia di Lodi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nella nuova provincia di Lodi;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei medici-chirurghi e odontoiatri dell'ordine provinciale di Milano e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lodi con sede in Lodi, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Milano e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Lodi, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Lodi, per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Landi dott. Marco, nato il 15 febbraio 1960 a Lodi,

Orlandi dott. Mario, nato il 19 novembre 1942 a Casalino;

Barone dott. Gianfranco, nato il 14 dicembre 1945 a Imola.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Milano e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Milano curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6030

DECRETO 8 ottobre 1993

Costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Prato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, che istituisce la provincia di Prato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nella nuova provincia di Prato;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei medici-chirurghi e odontoiatri dell'ordine provinciale di Firenze e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Prato con sede in Prato, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Firenze e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Prato, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Prato, per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Biancalani dott. Luigi, nato il 20 marzo 1948 a Prato;

Sarubbi dott. Francesco, nato il 17 aprile 1951 ad Accettura;

Sassone dott. Valter, nato il 29 febbraio 1924 a Rosignano Monferrato.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Firenze e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Firenze curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6031

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, che istituisce la provincia di Vibo Valentia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nella nuova provincia di Vibo Valentia;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei medici-chirurghi e odontoiatri dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Vibo Valentia con sede in Vibo Valentia, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Vibo Valentia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Vibo Valentia, per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Orfanò dott. Pasquale, nato il 17 ottobre 1951 a Vibo Valentia;

Pugliese dott. Tommaso, nato il 15 luglio 1943 a Gerocarne;

Saragò dott. Francesco, nato il 26 giugno 1937 a Vibo Valentia.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Catanzaro e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Catanzaro curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A6032

DECRETO 8 ottobre 1993

Costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, che istituisce la provincia di Crotone;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nella nuova provincia di Crotone;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri,
composta da iscritti all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio,

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative,

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Crotone con sede in Crotone, capoluogo della provincia

2. È nominata una commissione straordinaria di tre medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Crotone, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Crotone, per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993

4. La commissione straordinaria è così composta

Calzona dott Maurizio, nato il 21 agosto 1952 a Roma;

Morace dott Carlo, nato il 1° giugno 1927 a Crotone;

Terra dott. Luigi, nato il 2 settembre 1948 a Catanzaro.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Catanzaro e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Catanzaro curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6033

DECRETO 8 ottobre 1993

Costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Biella.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, che istituisce la provincia di Biella;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia,

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nella nuova provincia di Biella,

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri dell'ordine provinciale di Vercelli e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri,

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali,

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative,

Decreta

1. È costituito l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Biella con sede in Biella, capoluogo della provincia

2. È nominata una commissione straordinaria di tre medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Vercelli e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Biella, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Biella, per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993

4. La commissione straordinaria è così composta

Bergia dott. Roberto, nato il 2 gennaio 1951 a Grinsano Cavour,

Marchionne dott. Antonio, nato il 14 agosto 1955 a Roma,

Trisoglio dott.ssa Luisa, nata il 5 aprile 1960 a Biella.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Vercelli e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Vercelli curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A6034

DECRETO 19 ottobre 1993.

Autorizzazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1993 con il quale l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico,

Vista l'istanza presentata dall'amministratore delegato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in data 14 luglio 1993 intesa ad ottenere la sostituzione del prof. Franco Bergami con il dott. Paolo Caione quale responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale,

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 settembre 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge,

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico,

Decreta.

Art. 1

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è autorizzato a sostituire il prof. Franco Bergami con il dott. Paolo Caione quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 23 marzo 1993.

Art. 2.

L'amministratore delegato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A6054

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 1993

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di settembre 1993;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.567,985
Marco tedesco	»	966,971
Franco francese	»	276,313
Fiorino olandese	»	861,010
Franco belga	»	45,026
Lira sterlina	»	2.390,421
Lira irlandese	»	2.251,000
Corona danese	»	236,007
Dracma greca	»	6,751
ECU	»	1.836,340
Dollaro canadese	»	1.187,488
Yen giapponese	»	14,878
Franco svizzero	»	1.105,482
Scellino austriaco	»	137,414
Corona norvegese	»	221,566
Corona svedese	»	195,747
Marco finlandese	»	271,183
Escudo portoghese	»	9,429
Peseta spagnola	»	11,998
Dollaro australiano	»	1.022,300

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 settembre 1993, è accertato, per il mese di settembre 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	1.077
Albania:		
Lek	»	14.088
Algeria:		
Dinaro algerino	»	79,959
Angola:		
Kwanza	»	0,396
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	935.795
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	413.174
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.549.890
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	865.837
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.556.340
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.113.182
Bangla Desh:		
Taka	»	39.421
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	770.623
Belize:		
Dollaro Belize	»	774.958
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.556.340
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	49,427
Birmania:		
Kyat	»	250.821
Bolivia:		
Boliviano	»	357.934
Botswana:		
Pula	»	614.682
Brasile:		
Cruzeiro	»	14.144
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	972 195
Bulgaria:		
Lev	»	60,013
Burundi:		
Franco Burundi	»	6.508

C.S.I.:
Rublo Russia (M) . . . . Lit. 1.546

C.S.I.:
Rublo Russia (U) . . . . » 2.758,553

Cambogia:
Riel Kampuchea . . . . » 0,442

Capoverde:
Escudo Capoverde . . . » 20,888

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . . » 574,019

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . » 1.823,474

Cile:
Peso cileno . . . . » 3,795

Cina:
Renmimbi . . . . . » 268,152

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 3.135,744

Colombia:
Peso colombiano . . . . » 1,914

Comore Isole:
Comore Isole . . . . . . » 5,510

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 5,510

Corea del Nord:
Won Nord . . . . » 720,902

Corea del Sud:
Won Sud . . . . » 1,920

Costa Rica:
Colon Costarica . . . . » 10,693

Croazia:
Dinaro Croazia . . . . . » 0,287

Cuba:
Peso cubano . . . . » 2.046,722

Dominicana:
Peso dominicano . . . . » 119,221

Ecuador:
Sucre . . . . . » 0,848

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 463,653

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . » 178,346

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . . . » 421,971

Estonia:
Corona Estonia . . . . » 120,123

Etiopia:
Birr . . . . » 313,961

Falkland Is.:
Sterline Falkland . . . . » 2.376,842

Fiji Is.:
Dollari Fiji . . . . Lit. 1.008,475

Filippine:
Peso filippino . . . . » 55,521

Gambia:
Dalasi . . . . » 171,394

Ghana:
Cedi . . . . » 2,364

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . » 60,080

Gibilterra:
Sterline Gibilterra . . . . » 2.376,842

Gibuti:
Franco Gibouti . . . . » 8,836

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 2.241,629

Guatemala:
Quetzal . . . . » 264,977

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 0,309

Guinea Conakry:
Franco Conakry . . . . » 1,908

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 12,300

Haiti:
Goude . . . . » 129,157

Honduras:
Lempira . . . . » 222,682

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 200,228

India:
Rupia indiana . . . . » 49,427

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,734

Iran:
Rial iraniano . . . . » 0,982

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 4.986,169

Islanda:
Corona islandese . . . . » 22,433

Israele:
Shekel . . . . » 546,258

Jugoslavia:
New Dinaro jugoslavo . . . . » 0,000

Kenia:
Scellino keniota . . . . » 22,723

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . » 5.174,385

Laos:
New Kip . . . . » 2,152

Lesotho:
Maluti . . . . » 452,956

Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	Lit.	2.516,927
Libano:		
Lira libanese	»	0,899
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.556,340
Libia:		
Dinaro libico	»	5.261,193
Lituania:		
Lita Lituania	»	185,889
Macao.		
Pataca	»	193,807
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,850
Malawi:		
Kwacha	»	359,602
Malaysia:		
Ringgit	»	608,389
Maldive:		
Rufiyaa	»	129,426
Malta:		
Lira maltese	»	4.107,791
Marocco:		
Dirham Marocco	»	168,298
Mauritania.		
Ouguiya	»	13,618
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	87,658
Messico:		
Peso Messico	»	497,846
Mongolia:		
Tugrik	»	3,874
Mozambico:		
Metical	»	0,350
Nepal:		
Rupia nepalese	»	33,376
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	250,741
Nigeria:		
Naira	»	51,662
Nuova Zelanda		
Dollaro neozelandese	»	856,276
Oman:		
Rial Oman	»	4.026,443
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	51,999
Panama:		
Balboa	»	1.556,340
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.574,285
Paraguay:		
Guarani	»	0,876
Perù:		
New Sol	»	744,884
Polinesia Francese		
Franco C.F.P.	»	15,283
Polonia:		
Zloty	»	0,079
Qatar:		
Riyal Qatar	Lit.	425,857
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	53,940
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	48,363
Romania:		
Leu	»	1,772
Rwanda		
Franco Ruanda	»	10,876
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	489,738
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.376,842
São Tomé:		
Dobra	»	6,457
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	304,547
Sierra Leone		
Leone	»	2,817
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	972,195
Siria:		
Lira siriana	»	72,962
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,514
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,603
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,868
Sud Africa:		
Rand	»	452,956
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	119,221
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	868,300
Swaziland:		
Lilangeni Swaziland	»	452,956
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	57,542
Tanzania.		
Scellino Tanzania	»	3,510
Thailandia:		
Baht	»	61,757
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.009,190
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	280,405
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.544,532
Turchia:		
Lira turca	»	0,136
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,046
Uganda:		
New Scellino	»	1,339
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,634

Uruguay:		
Peso uruguaiano	Lit.	374,108
Vanuatu:		
Vatu	»	12.547
Venezuela:		
Bolivar	»	15,996
Vietnam:		
Dong	»	0,144
Western Samoa:		
Taia	»	602,764
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.363,061
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	93,931
Zaire:		
Zaire	Lit.	0,000
Zambia:		
Kwacha	»	4,087
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	238,838

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A6114

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 22 aprile 1993, approvata dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto della Università concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tali materie siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo uncio 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993, trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 3241 del 23 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia», all'art. 39 vanno aggiunti, per il corso di laurea in lettere, dopo il n. 121, i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

122) didattica del latino;
123) epigrafia ed antichità romane;
124) letteratura latina medievale;
125) letteratura teatrale italiana;
126) letteratura umanistica;
127) lingua latina;
128) lingua e letteratura latina;
129) metrica latina;
130) storia del teatro latino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 30 settembre 1993

Il rettore: Bo

93A6036

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 47 relativo alla facoltà di economia e commercio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-1993;

Visti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica datati 21 ottobre 1992 e 27 ottobre 1992, riguardanti «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario», relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali ed ai corsi di studio dell'area economica (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1993 e 23 gennaio 1993);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Trieste;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 14 settembre 1993;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di facoltà di economia e commercio in data 14 settembre 1993, dal senato accademico in data 22 settembre 1993 e del consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste in data 28 settembre 1993 di adeguamento al parere del consiglio universitario nazionale per la modifica allo statuto relativa al corso di laurea in economia e commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'articolo 46 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

FACOLTA DI ECONOMIA

Art. 47. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in economia e commercio articolato nei seguenti indirizzi:

indirizzo generale;

indirizzo in economia aziendale;

indirizzo in economia politica;

indirizzo in economia ambientale;

2) corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

3) corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali;

4) corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda,

ed i seguenti corsi di diploma universitario:

1) corso di diploma in statistica;

2) corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese;

3) corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici;

4) corso di diploma in gestione delle imprese alimentari.

Art. 48. — Il numero degli iscrivibili al primo anno per ogni corso di laurea e per ogni corso di diploma universitario può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il Consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 49. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 50. — Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario previsti dal precedente art. 47, sono:

a) quelli indicati dall'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 per i corsi di laurea economici, dall'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992 per i corsi di laurea e di diploma statistici e dall'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1993 per i corsi di diploma universitario dell'area economica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea, o indirizzi, e di diploma universitario riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea, indirizzo o corso di diploma attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 51. — Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 55.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 52. — Per i corsi di laurea in economia e commercio e in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari il piano di studi comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti dei corsi di laurea, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Per i corsi di laurea in scienze statistiche ed attuariali ed in statistica e informatica per l'azienda il piano di studi comprende otto insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea stessi per un numero complessivo di undici annualità, ed altri insegnamenti per un numero complessivo di tre annualità per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali e, rispettivamente, quattro annualità per il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Per il corso di laurea in economia e commercio, qualunque sia l'indirizzo prescelto, e per il corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari sono insegnamenti fondamentali: macroeconomia, microeconomia, economia aziendale, ragioneria generale ed applicata, storia economica, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, analisi dei dati, matematica generale, matematica finanziaria.

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali e per il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda sono insegnamenti fondamentali: algebra lineare, istituzioni di analisi matematica, analisi matematica, calcolo delle probabilità, analisi dei dati, statistica, analisi statistica multivariata, elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (per il corso di laurea in scienze statistiche e attuariali), basi di dati e sistemi informativi (per il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti in uno qualunque di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, le prove di idoneità richieste o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 55 e l'esame di laurea.

Art. 53. — Per ciascun corso di laurea, o indirizzo, e corso di diploma di area economica la struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea, o indirizzo, e almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente nel rispetto dell'ordinamento individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea o corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento suddetto la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 54. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun corso di laurea, e fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per ciascun corso di diploma universitario, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti, per i corsi di laurea, e fino a quattro insegnamenti, per i corsi di diploma, attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre Università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 52 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 55. — Per il conseguimento della laurea o del diploma lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna; per i corsi di laurea e di diploma di area economica lo studente deve anche superare una prova di idoneità relativa a conoscenze informatiche di base ed inoltre la struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 52.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 56. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage di cui agli articoli 8 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e 18 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 57 *(Corso di laurea in economia e commercio)*. — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.

a) INDIRIZZO GENERALE.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 53, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo generale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso);
statistica;
statistica economica;

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio — indirizzo generale — nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

b) INDIRIZZO IN ECONOMIA AZIENDALE.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 53, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia industriale;
economia internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia delle aziende di credito e degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane;

revisione aziendale;

strategie d'impresa;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria

Area matematico-statistica:

statistica aziendale

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economica e commercio — Indirizzo in economia aziendale — nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica

c) INDIRIZZO IN ECONOMIA POLITICA.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 53, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia politica del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia delle aziende di credito e degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia

Area matematico-statistica

statistica;

statistica economica.

Altre aree

sociologia.

Il piano degli studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio — indirizzo in economia politica — deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

d) INDIRIZZO IN ECONOMIA AMBIENTALE.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 53, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia ambientale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

economia agraria;

economia dell'ambiente;

economia delle fonti di energia;

economia dello sviluppo;

economia e politica montana e forestale;

economia pubblica;

geografia economica;

pianificazione economica territoriale;

politica economica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica per l'ambiente;

metodi statistici di valutazioni di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente;

Il piano degli studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio - indirizzo in economia ambientale - deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline settori scientifico-disciplinari:

C11X - Chimica dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali;

E03B - Ecologia;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B - Urbanistica;

M06A - Geografia.

Art. 58 (*Corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari*). — Il corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 53, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;

economia internazionale;

economia monetaria internazionale;

geografia economica;

storia del commercio;

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese commerciali;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing internazionale;

merceologia doganale;

organizzazione delle aziende commerciali;

programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto della Comunità europea;

diritto internazionale dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali caratterizzanti, ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 59 (*Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali*). — Il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali deve comprendere oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 52 i seguenti insegnamenti caratterizzanti per i quali si fa riferimento agli elenchi di cui all'art. 24 del decreto ministeriale del 21 ottobre 1992.

un insegnamento scelto dalle aree statistica e probabilità,

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale,

un insegnamento dell'area demografia;

quattro insegnamenti dell'area matematica finanziaria e scienze attuariali;

due insegnamenti scelti dalle aree matematica per le decisioni economiche e finanziarie e matematica finanziaria e scienze attuariali;

un insegnamento dell'area economica,

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 60 (*Corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda*). — Il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in statistica e informatica per l'azienda deve comprendere oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6 i seguenti insegnamenti caratterizzanti per i quali si fa riferimento agli elenchi di cui all'art. 24 del decreto ministeriale del 21 ottobre 1992:

due insegnamenti dell'area statistica aziendale,

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia e statistica sociale;

un insegnamento della sottoarea informatica di base;

un insegnamento della sottoarea informatica applicata;

tre insegnamenti dell'area aziendale;

un insegnamento dell'area economica;

un insegnamento dell'area giuridica.

un insegnamento dell'area ricerca operativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Trieste, 1° ottobre 1993

Il rettore

93A6059

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 428** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta dimensione e gravità possono essere utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195* **(a)**, *e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.*

2. La somma di cui al comma 1 è utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle *zone boschive, con priorità per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il* potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi* secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente.

3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate.

4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 142/1991 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: «Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente predispone, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per la redazione e l'attuazione del quale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Tutela dei terreni agricoli dagli incendi"».

Art. 1-*bis*

1. *All'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47* **(a)**, *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo.

È fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell'atto, il suddetto vincolo».

(a) La legge n. 47/1975 reca: «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi». Si trascrive il testo del relativo art. 9, come sopra modificato:

«Art. 9. — Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.

La comunicazione è data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'art. 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio ».

Fino all'approvazione dei piani di cui all'art. 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo.

È fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell'atto, il suddetto vincolo».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di cinque richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 ottobre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 1 del decreto legge 19 ottobre 1992 n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge dalla legge 17 dicembre 1992 n. 483"?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in via Uffici del Vicario n. 21 presso gruppo parlamentare della Lega.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 ottobre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 2 comma 2 della legge 6 agosto 1990 n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", limitatamente alle parole "a totale partecipazione pubblica""?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in via Uffici del Vicario n. 21 presso gruppo parlamentare della Lega.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 ottobre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 29 ottobre 1984 n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici", così come modificata dal decreto legge 31 agosto 1987 n. 359 e dal decreto legge 22 gennaio 1990 n. 6"»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in via Uffici del Vicario n. 21 presso gruppo parlamentare della Lega.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 ottobre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 25 quater del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992 n. 356 e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993 n. 256, recante "modifica dell'istituto del soggiorno obbligatorio e dell'articolo 2 ter della legge 21 maggio 1965 n. 575"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in via Uffici del Vicario n. 21 presso gruppo parlamentare della Lega.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 ottobre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 63 comma 2, limitatamente alle parole "che, secondo le leggi vigenti", alle parole "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati" nonché alle parole "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM", l'articolo 63 commi 3, 4, 5 e 8 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in via Uffici del Vicario n. 21 presso gruppo parlamentare della Lega.

93A6102

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, recante «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993.

93A6103

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi, in Firenze

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 29 settembre 1993, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi, con sede in Firenze.

93A6041

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Nemispor RC

Con decreto ministeriale 18 giugno 1993 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1981 all'impresa Isagro S.r.l., via Coloni 3, con sede in Cagliari, del presidio sanitario denominato Nemispor RC già registrato al n. 4621.

93A6061

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto direttoriale 11 ottobre 1993 la concessione mineraria di stronzio e bario «Pian dell'Organo» nel comune di Tarquinia (Viterbo) è intestata per mutamento di ragione sociale alla Mineral chimica Farnesina S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Tarquinia (Viterbo) località «Pian dei Cipressi».

Con decreto direttoriale 21 giugno 1993 la concessione per minerali di feldspato, mica, caolino ed associati «Colle Costantino» in territorio del comune di Acri in provincia di Cosenza è stata accordata alla S.M.I.C. S.r.l. forma abbreviata di «Società minerali industriali Calabria S.r.l.» con sede legale a Milano, via Settala 11, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1993 la concessione della miniera di terre da sbianca denominata «Luvi» in territorio del comune di San Giovanni Ilarione (Verona) è trasferita ed intestata alla ditta individuale «Cortivo Lino» con sede in Chiampo, via Arso, e domicilio eletto in San Giovanni Ilarione (Verona), via Luvi n. 15.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1993 la concessione mineraria di antimonio e ferro denominata «Tafone» in comune di Manciano (Grosseto) è trasferita ed intestata alla «Nuova Solmine S.p.a.», con sede legale a Massa Marittima (Grosseto), corso Armando Diaz, 63.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1993 la concessione mineraria di antimonio mercurio e solfuri misti denominata «Poggio Bellino» in comune di Manciano (Grosseto) è trasferita ed intestata alla «Nuova Solmine S.p.a.», con sede legale a Massa Marittima (Grosseto), corso Armando Diaz, 63.

93A6062

Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982 si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso il distretto minerario di Iglesias, competente territorialmente, sono disponibili i dati relativi alla ricerca di base nelle zone a fianco indicate:

convenzione «Piattaforma continentale del Sulcis sud-orientale - interventi sulla costa»;

convenzione «Piattaforma continentale del Sulcis sud-orientale - interventi in mare».

Nota: Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (Deliberazione 22 dicembre 1983).

93A6042

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

I manufatti esplosivi che la soc. Baker Sand Control, con sede in Cepagatti (Pescara), intende importare dagli U.S.A. sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito specificato:

2ª categoria, gruppo B, n. ONU 0440 1.4D:

n. 06-77833-11 carica cava 7" G.P. 12 SPF = Espl. gr. 61 HMX prodotto dalla soc. Owen Oil Tools di Fortworth - Texas;

n. 06-77080-10 carica cava 6" D.P. 12 SPF = Espl. gr. 32 RDX;

n. 06-78054-11 carica cava 2 7/8" D.P. 6 SPF = Espl. gr. 16 HMX;

n. 06-78078-04 carica cava 5" D.P. 5 SPF = Espl. gr. 36 PYX,

prodotte dalla Soc. GOES INC. - Texas.

2ª categoria, gruppo A, n. ONU 0289 1.4D:

n. 06-75014-04A Miccia detonante (17,1 gr. int. Espl. PYX pari a 5,18 gr. ft) V = 6000 mt sec - riv. Teflon colore chiaro, prodotta dalla soc. Owen Oil Tools di Fortworth - Texas.

3ª categoria, n. ONU 0455 1.4S:

n. 06-75924-00 detonatore non elettrico bidirezionale caricato con gr. 0,600 di HMX), prodotto dalla soc. Owen Oil Tools di Fortworth - Texas).

93A6040

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 ottobre 1993

Dollaro USA	1625,71
ECU	1854,77
Marco tedesco	970,11
Franco francese	277,02
Lira sterlina	2418,24
Fiorino olandese	863,73
Franco belga	44,644
Peseta spagnola	12,108
Corona danese	240,77
Lira irlandese	2287,05
Dracma greca	6,775
Escudo portoghese	9,413
Dollaro canadese	1233,00
Yen giapponese	14,985
Franco svizzero	1097,71
Scellino austriaco	137,94
Corona norvegese	222,12
Corona svedese	199,82
Marco finlandese	282,00
Dollaro australiano	1084,67

93A6113

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** da notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato degli Ordini cavallereschi concernente il conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 e del 16 settembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 36, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, gli otto nominativi del personale del Ministero dei trasporti collocato a riposo, riportati nella classe «Ufficiale», dal nominativo Citrinti Pasqualino al nominativo Taroni Salvatore, sono da aggiungere alla pag. 35, seconda colonna, negli ordini «Normali», classe «Ufficiale», in prosieguo dopo il nominativo «Tollot Rizzieri».

93A6085

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189